



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 144 DEL 13/08/2025

**OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER LO
SVOLGIMENTO DELL'EVENTO DENOMINATO "WHITE WAVE"**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA E DEMANIO

Vista la nota acclarata dagli uffici comunali in data 12/08/2025 prot. 12173 da parte della Pro Loco Marina di Campo, con la quale si chiedeva le dovute autorizzazioni per la realizzazione dell'evento White Wave in programma per il giorno 17/08/2025;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 13/08/2025 avente ad oggetto manifestazioni estive 2025 - contributo alla Proloco di Campo nell'Elba per l'organizzazione dell'evento White Wave in programma per il giorno 17/08/2025;

Richiamata l'autorizzazione demaniale n. AD 66/2025 del 13/08/2025 con la quale si autorizzava la Pro Loco di Marina di Campo all'occupazione di un'area demaniale marittima della spiaggia di Marina di Campo compresa tra lo stabilimento balneare "Il Capriccio" e il "Punto Blu da Riccardo" al fine di realizzare l'evento denominato White Wave in programma per il giorno 17/08/2025;

Richiamata altresì l'autorizzazione demaniale n. AD63/2025 del 29/07/2025 con la quale si autorizzava il personale dell'Ufficio Ambiente al posizionamento di un palco (10mlx10ml), e dell'Ordinanza Dirigenziale n. 137 del 06/08/2025 che interdiceva l'area oggetto del posizionamento;

Dato atto che l'evento si svolgerà dalle ore 17:00 alle ore 20:00 del giorno 17/08/2025, ma che per questioni di sicurezza risulta necessario mantenere interdetta un'area di ml 15 di raggio dal punto di emissione della schiuma fino al giorno 19/08/2025 alle ore 12:00 per permettere la rimozione delle attrezzature;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'interdizione del tratto di arenile della spiaggia di Marina di Campo compreso tra lo stabilimento balneare "Il Capriccio" ed il "punto Blu da Riccardo" al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto;

Ritenuto inoltre necessario provvedere allo sgombero della porzione di arenile in concessione ricadente all'interno dell'area interdetta;

Visto l'art. 105 del D.Lgs. 112/98;

Vista la Legge Regionale 1/12/1998 n. 88;

Visto il D.P.C.M 31/12/2000 di trasferimento di risorse dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

Considerato che il conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

Ravvisata la propria competenza nell'emanazione del presente provvedimento in forza al Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023;

Per quanto in premessa richiamato

ORDINA

- 1 **Con decorrenza immediata e fino alle ore 12:00 del giorno 19/08/2025** l'interdizione del tratto di arenile sella spiaggia di Marina di Campo di mq 100,00 (10mlx10ml) compreso tra lo stabilimento balneare "il Capriccio" e il punto blu "Da Riccardo" come da allegata planimetria, al fine di posizionarci un palco di proprietà del Comune di Campo nell'Elba;
- 2 **dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del giorno 17/08/2025** l'interdizione di un tratto di arenile della spiaggia di Marina di Campo compreso tra lo stabilimento balneare "Il Capriccio" e il punto blu "Da Riccardo" come da allegata planimetria al fine di realizzare l'evento denominato "White Wave";
- 3 **dalle ore 20:00 del giorno 17/08/2025 alle ore 12:00 del giorno 19/08/2025** l'interdizione di un tratto di arenile antistante l'area palco per un raggio di ml 15 fine di garantire la sicurezza per la rimozione delle attrezzature utilizzate per l'evento;

1 ORDINA ALTRESI'

Alla Pro mLoco di Marina di Campo nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Anna Maria Segnini di rispettare le sottoelencate prescrizioni:

- le aree che saranno occupate, dovranno essere appositamente delimitate, e dovrà essere esposta la presente ordinanza con la relativa planimetria;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
- E' fatto obbligo liberare le suddette aree al termine del periodo di interdizione imposto dalla presente;
- Durante il montaggio delle strutture atte allo svolgimento della manifestazione, le aree interessate dovranno essere adeguatamente delimitate di modo da impedire l'accesso ai non autorizzati.
- Al termine della manifestazione, il service dovrà provvedere allo smontaggio di tutte le attrezzature, riportando di fatto l'arenile nel suo originale stato.
- E' fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza, applicando la stessa sul perimetro delle aree in oggetto.

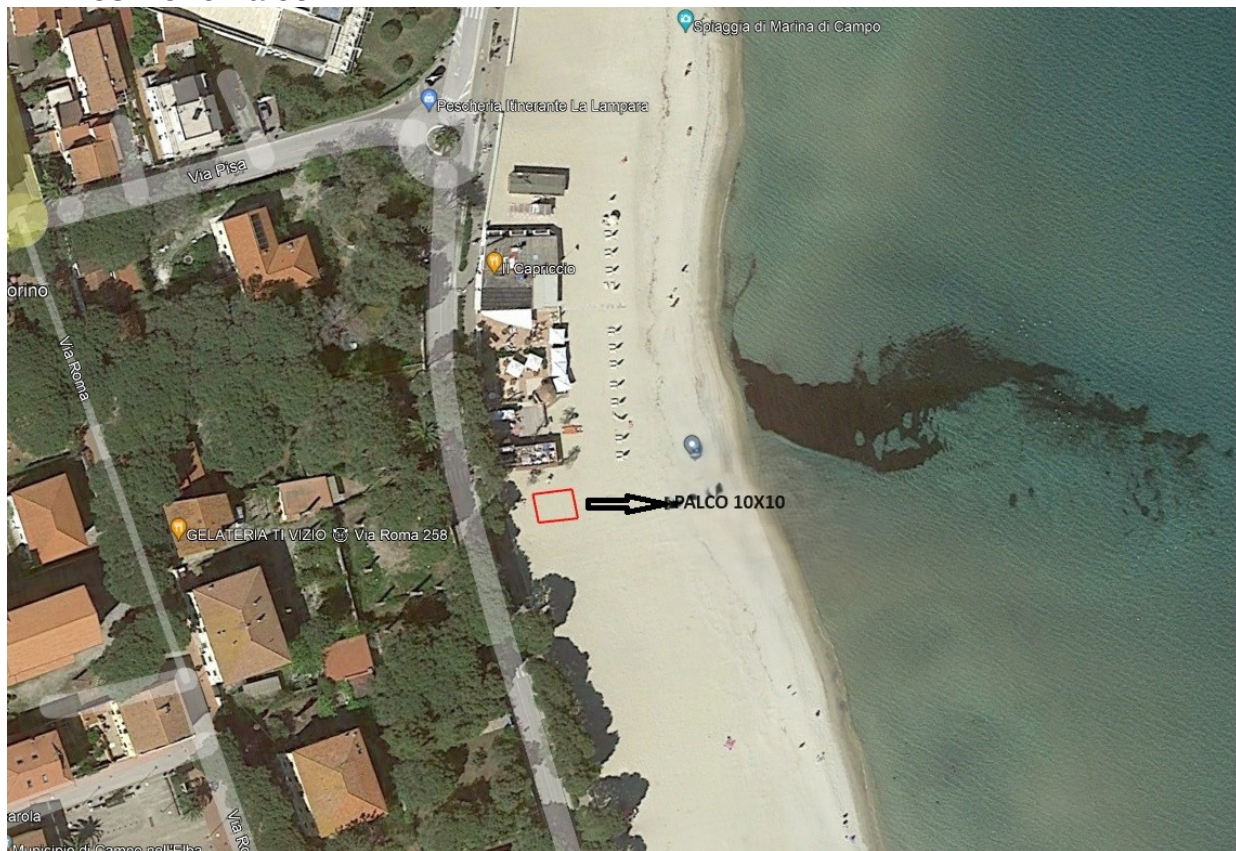
Salvo il fatto non costituisca grave reato, i contravventori alle norme della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per eventuali danni conseguentemente provocati;

La presente Ordinanza è emanata unicamente ai fini degli interessi demaniali e non esonera il richiedente dal richiedere autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la fattispecie.

DISPONE

Che la presente sia trasmessa alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla delegazione di Spiaggia, nonché all'albo pretorio del Comune di Campo nell'Elba

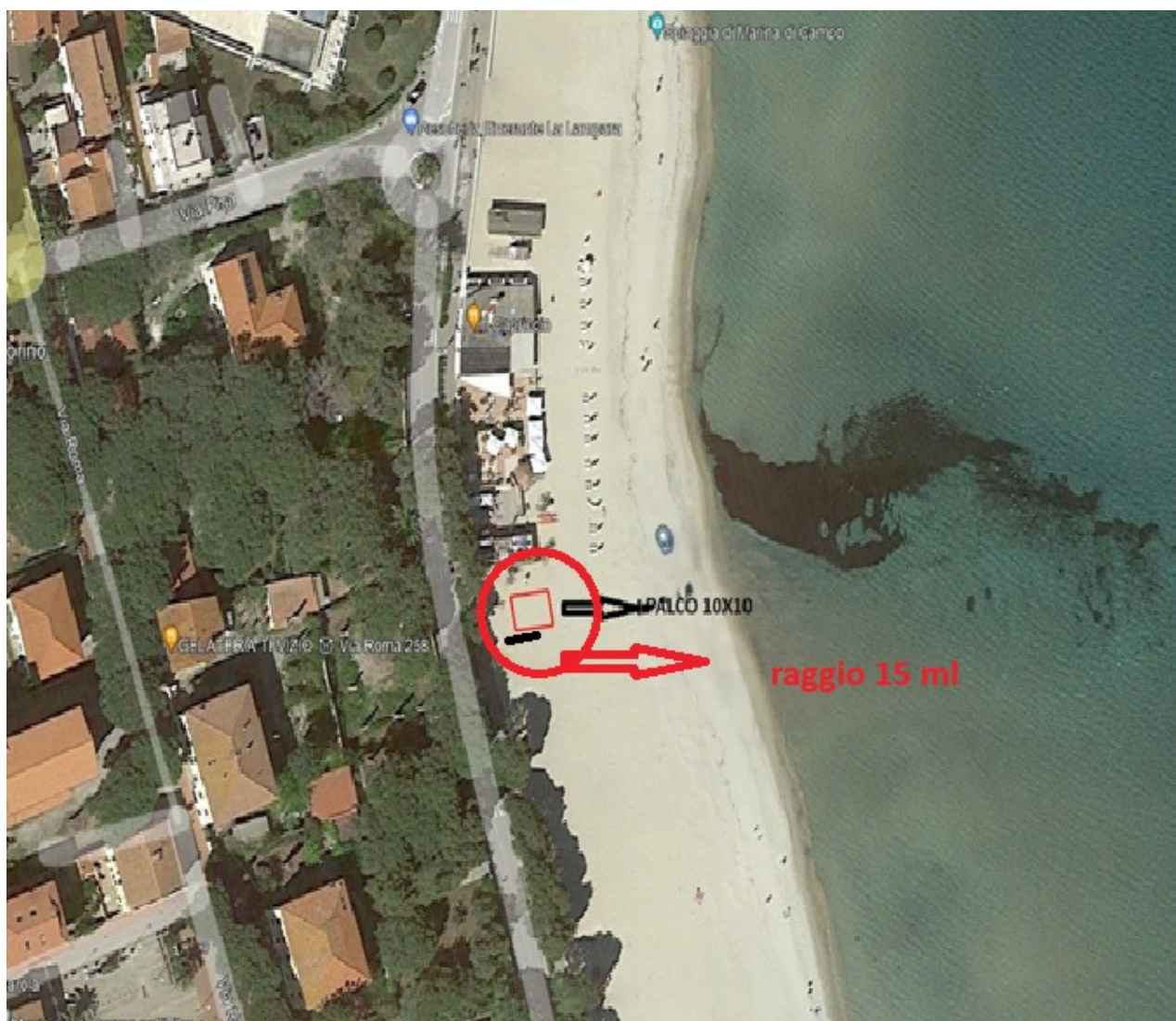
Posizione Palco:



Area interdetta per manifestazione:



Area interdetta 15 ml di raggio dal palco



IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)